

FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURE LUDICHE AREA EX GRAND HOTEL

*Capitolato Speciale d'oneri*

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura - comprensiva di trasporto montaggio e posa in opera, delle sotto elencate attrezzature ludiche certificate per il gioco infantile, secondo la norma UNI EN 1176, da installare nella piazza denominata EX GRAND HOTEL ubicata in Viale della Vittoria nel Comune di Porto San Giorgio, secondo la distribuzione schematicamente indicata nella allegata planimetria, divisa in 2 zone:

1) L'area giochi individuata nelle planimetrie di progetto con il n. 1, prevede una struttura unica, per bambini di età superiore ai 6 anni, avente come soggetto "la grande torre/piramide", lasciando libera scelta alle ditte partecipanti di offrire in sede in gara, la tipologia di gioco che più si addice al caso e che consenta la maggior possibilità di gioco contemporaneo di più bambini.

Oltre alla struttura sopra descritta, nell'area n. 2 è prevista n. 1 altalena con seggiolini a tavoletta.

2) L'area giochi individuata nelle planimetrie di progetto con il n. 2, prevede giochi per bambini fino a 6 anni di età, contenente indicativamente i seguenti giochi:

N. 1 Struttura con tema di casettina o piccola torre o piccola capanna o simile, che inglobi più attività ludiche contemporaneamente;

Altri giochi da porre in opera intorno al gioco principale:

N. 1 Altalena composte da due sedili a gabbia o similari;

N. 1 Gioco a molla o bilico o simile, a due o più posti;

N. 1 Scivolo;

N. 1 Gioco ad interattività accessibile autonomamente con carrozzina per portatori di handicap certificato (che presenti attività ludiche accessibili al piano di calpestio);

N. 2 Giochi diversi da quelli sopra elencati, di innovazione tecnica e/o ludica, a libera scelta della ditta partecipante;

Si precisa che una stessa struttura può inglobare più giochi di quelli sopra indicati (es. scivolo e altalena – arrampicata e scivolo – piccola torre e attività per portatori di handicap - ecc...).

Il presente appalto prevede inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura dei pezzi di ricambio delle attrezzature ludiche per un periodo minimo di anni due dalla data di presa in consegna delle attrezzature da parte dell' Ente appaltante.

**ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

I rapporti tra il Comune di Porto San Giorgio e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 163/2006;
- dal D.P.R. 554/1999
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui alla lettera di invito;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal D.Lgs 81/2008;

### **ART. 3 – TIPOLOGIA DI APPALTO E CORRISPETTIVO**

Per il presente appalto l'importo delle prestazioni è determinato in €. 65.500,00 oltre I.V.A. oneri per la sicurezza compresi, mentre l'importo di aggiudicazione sarà determinato a seguito di procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125) comma 9) e comma 11) del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 83) del medesimo D.Lgs. 163/2006.

Le offerte economiche saranno formulate a corpo dai concorrenti mediante offerta prezzi.

L'importo di aggiudicazione sarà da intendersi a corpo.

### **ART. 4 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo offerto in sede di gara deve intendersi a corpo, fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

### **ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA**

La consegna, con relativa posa in opera e messa in sicurezza, dovrà essere a totale carico dell'impresa aggiudicataria e dovrà avvenire entro **45 giorni** naturali e consecutivi dalla lettera d'ordine, nelle ore utili di lavoro, presso la piazza denominata Ex Grand Hotel ubicata in V.le della Vittoria nel Comune di Porto San Giorgio.

### **ART. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE E TIPOLOGICHE DELLA FORNITURA IN OPERA**

I giochi da installare si dovranno qualificare per un pregevole design e per la qualità dei materiali impiegati al fine di ottenere strutture robuste, sicure, facilmente mantenibili e, in ogni caso con costi contenuti di manutenzione post garanzia.

Le attrezzature fornite dovranno avere le caratteristiche e specifiche indicate di seguito, fermo restando i requisiti riguardanti i materiali, le tecnologie e le caratteristiche di sicurezza.

Su ogni singola area dovranno essere eseguiti tutti gli interventi necessari per montare i giochi in piano con le dovute pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche e senza alcun ostacolo che possa pregiudicare la sicurezza dei fruitori.

Di quanto sopra l'appaltatore è reso edotto dal presente Capitolato e, pertanto, non può trarne argomento per chiedere compensi, prezzi e condizioni diverse dal contratto.

a. *Caratteristiche dimensionali delle attrezzature:*

Sono richieste le certificazioni in conformità con le norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 come condizione di partecipazione alla gara, pertanto le attrezzature ludiche dovranno rispettare le

misure ed i vincoli contenuti nelle relative norme europee anche per quanto concerne la messa in opera.

b. *Caratteristiche dei materiali:*

Di seguito vengono dettagliate le caratteristiche dei materiali impiegati e dei relativi trattamenti, nonché le caratteristiche delle strutture portanti e delle componenti.

Strutture portanti:

Caratteristiche del materiale impiegato: per le strutture portanti è preferito il metallo: acciaio zincato e/o alluminio verniciati;

Il trattamento antiruggine dell'acciaio deve comprendere una zincatura a caldo per uno spessore di almeno 110 microns per le parti interrate, ed elettro-zincatura per uno spessore minimo di 10 microns per le parti fuori terra.

Le strutture ed i componenti metallici verniciati non dovranno contenere nei bagni di pulizia materiali al cromo, e le verniciature dovranno essere realizzate con polveri atossiche. I collegamenti tra le varie strutture dovranno essere realizzati con giunti sempre in alluminio o acciaio e dotati di sedi apposite per la bulloneria per evitare sporgenze. La bulloneria stessa dovrà essere in acciaio trattato in maniera che non sia attaccato dalla ruggine e se possibile con teste di svitamento le cui chiavi non siano in commercio.

Tutte le piattaforme, le scale, i gradini ed ogni altro elemento di passaggio dovrà essere realizzato preferibilmente in metallo e comunque con materiali che garantiscano la resistenza ai carichi accidentali ed avere funzioni antiscivolo o ricoperti con materiali antiscivolo tipo ekogrip , mentre le estremità dovranno essere modellate in maniera da non creare spazi in cui possano rimanere incastrati gli arti.

Tutti gli elementi metallici(catene per altalene, barre, etc. ) presenti nelle attrezzature dovranno essere in lega anticorrosiva, zincati e garantiti a norma UNI.

Tutti i cuscinetti e/o boccole (per altalene, etc. ) dovranno essere del tipo autolubrificante. Le molle dovranno essere di acciaio e rispondenti alla norma DIN 17223 ed evitare il pericolo di rotture.

Componenti:

Caratteristiche del materiale impiegato: per i componenti è preferito l'HPL (laminato ad alta pressione), colorato.

I pannelli dovranno essere in HPL (laminato ad alta pressione) per esterno e colorato con colori vivaci. La carta che costituisce la base dell'HPL deve essere prodotta con materie prime rinnovabili dall'industria forestale.

Gli scivoli dovranno essere realizzati in laminato di acciaio con trattamento anticorrosivo (riflettente il sole) o in polietilene. Il polietilene dovrà essere prodotto con procedimento di rotazione e trattamento di colorazione della massa.

Caratteristiche degli elementi di fissaggio: tutti gli elementi metallici di fissaggio dovranno essere in lega anticorrosiva o zincati a norma UNI. Inoltre, i suddetti elementi dovranno essere autobloccanti ed avere caratteristiche tali da non permettere, per quanto possibile, la manomissione da parte di persone non autorizzate.

Tutti gli elementi di fissaggio dovranno, anch'essi per quanto possibile, essere annegati nella struttura in modo da non presentare superfici sporgenti pericolose all'urto, ed avere opportune protezioni.

Caratteristiche degli altri materiali: per qualsiasi altro materiale impiegato, oltre a quelli citati, dovranno essere tenute in massima considerazione le condizioni di sicurezza per i fruitori,

resistenza all'usura ed agli altri agenti atmosferici. In particolare, le colle, le lacche e le parti in materiale plastico impiegato dovranno essere sprovvisti di sostanze tossiche. Per i pannelli verniciati sarà necessaria la conformità delle lacche alla norma DIN 53151. Inoltre, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di sicurezza e di agibilità di tutti gli altri componenti.

#### **ART. 7 – CARATTERISTICHE GENERALI DI SICUREZZA**

Le attrezzature proposte dovranno essere certificate in conformità alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 da organismi di certificazione ufficialmente riconosciuti a livello nazionale ed europeo.

Qualora non sia possibile attribuire con certezza, dalla certificazione presentata, la conformità dell'attrezzatura alla normativa di riferimento UNI EN, la struttura da gioco sarà considerata non normata con la conseguente esclusione dalla gara.

Per attrezzature composte da più elementi assemblati tra loro, saranno considerate valide le certificazioni di conformità alle norme solo se riferite all'attrezzatura nella sua composizione complessiva.

Le Ditte concorrenti potranno allegare oltre a tali certificazioni, ulteriori attestati o certificati atti a dimostrare la validità tecnica dell'attrezzatura proposta in generale, ed in particolare per i componenti che la costituiscono.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, presso gli Istituti emittenti, la validità delle certificazioni presentate.

Dovranno essere tenuti in considerazione anche gli aspetti ludico-pedagogici delle strutture.

A tale scopo le attrezzature proposte dovranno essere accompagnate da apposite schede che ne specifichino:

- Indicazione delle fasce d'età per cui l'oggetto è predisposto;
- Caratteristiche dell'attrezzatura;
- Funzione psico-motoria pedagogica;
- Area di sicurezza.

#### **ART. 8 – PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E PER LE MODALITA' DI ESECUZIONE**

I materiali da impiegare per i lavori di cui la presente appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dal presente Capitolato.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dell'esecuzione dell'appalto abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dall'area a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### **ART. 9 – MANUTENZIONE**

Nell'appalto è previsto un periodo minimo di 2 (DUE) anni di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle operazioni occorrenti a garantire la perfetta funzionalità delle attrezzature, con la sostituzione degli elementi ritenuti non rispondenti alle norme di sicurezza EN UNI 1176 ed EN UNI 1177:2008. Pertanto la ditta si impegna al controllo della stabilità, serraggi, giunti, ed elementi di raccordo, verifica stato d'usura dei materiali sottoposti a maggiore sollecitazione, etc., sulle aree realizzate da effettuarsi almeno ogni 120 giorni con invio scritto al Comune di Porto San Giorgio del relativo esito.

L'onere delle manutenzioni ordinarie per il periodo di anni 2 è da intendersi compreso nell'appalto di aggiudicazione dei lavori, senza nessun ulteriore esborso per la pubblica Amministrazione.

L'attuazione dell'onere di manutenzione in argomento potrà avvenire anche su segnalazione, del Comune di Porto San Giorgio alla Impresa Appaltatrice che espressamente si impegna ad intervenire entro le 48 ore feriali successive alla comunicazione stessa.

#### ***ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO***

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

In caso di subappalto, si applica l'articolo 18, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

#### ***ART. 11 - GARANZIA CONTRO I VIZI***

L'appaltatore garantisce che tutti i beni oggetto della fornitura saranno esenti da difetti costruttivi e vizi di qualsiasi tipo per cinque anni dalla data di consegna. In deroga al termine di decadenza di cui all'articolo 1495, comma 1, del codice civile, la denuncia di eventuali vizi delle attrezzature forniti dovrà essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla scoperta.

#### ***ART. 12 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO.***

Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura del responsabile del procedimento, sono eseguite non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori da parte della ditta esecutrice.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi i termini derivanti dalla scelta della

modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si fa presente che la liquidazione delle fatture sarà subordinata al rispetto del cosiddetto "patto di stabilità" interno, per cui la ditta non potrà addebitare interessi laddove si dovessero verificare dei ritardi nei pagamenti per effetto della normativa disciplinante la problematica interna.

#### **ART. 13 - PENALI**

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per inadempimenti contrattuali.

Nel caso di ritardata consegna per causa imputabile alla Ditta, viene fissata una penale pecuniaria pari a Euro 250,00= (Duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione della fornitura ed installazione delle attrezzature ludiche e della realizzazione delle relative aree di sicurezza.

Oltre quanto previsto al precedente comma, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile del procedimento.

Gli importi delle penalità verranno trattenuti previa nota formale di attestazione degli addebiti sull'ammontare delle fatture emesse al pagamento o in mancanza sulla cauzione definitiva.

#### **ART. 14 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le

penali di cui all'articolo 10 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore della fornitura ritardi l'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato e incamerando la garanzia definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

#### **ART. 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **ART. 17 - CESSIONE DEI CREDITI**

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a

banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 16 del presente Capitolato.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o parti di forniture che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
- b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con

il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Il subappaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. Il subappaltatore si impegnerà inoltre a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ***ART. 19 - VIGILANZA E COLLAUDO***

La Direzione dell'esecuzione del presente appalto sarà eseguita dal Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore di Cantiere ed un Assistente ai lavori qualificati alla gestione del cantiere ed ai rapporti con la Direzione dell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore, all'atto della consegna delle aree destinarie delle forniture in opera, dovrà comunicare all'Amministrazione comunale per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di Cantiere dovrà, in particolare, specificare di essere a conoscenza degli obblighi che gli derivano dalle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e sul controllo del personale.

Il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni non esime l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi per eventuali guasti o incidenti che si dovessero verificare per carenze delle forniture ed imperfetta esecuzione delle prestazioni.

#### ***ART. 20 - NORMA DI RINVIO***

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nella lettera di invito, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Anno  
2015  
Data

Serzione  
PROT  
06/02/2015

Numero  
3574